

Comune di PISCINA

Città Metropolitana di Torino

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere

INDICE

Premessa:.....
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Principi.....
Articolo 3 - Tipologie
Articolo 4 - Soggetti Beneficiari.....
Articolo 5 - Criteri per la concessione contributi ordinari
Articolo 6 - Procedure per concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari.....
Articolo 7 - Domanda di contributo ordinario.....
Articolo 8 - Domanda di contributo straordinario
Articolo 9 - Modalità di erogazione.....
Articolo 10 - Responsabilità
Articolo 11 - Dichiarazione
Articolo 12 - Concessione patrocinio
Articolo 13 – Promozione del volontariato civico, servizi ed agevolazioni.....
Articolo 14 - Obblighi di rendicontazione e pubblicazione.....
Articolo 15 – Entrata in vigore.....

Premessa:

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.11.2022, con cui si è provveduto ad abrogare ogni altro regolamento comunale incompatibile con la presente disposizione.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e dell'art. 27 dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro per lo svolgimento delle attività istituzionali e l'attivazione di progetti nei seguenti ambiti:
 - *culturale, turistico, celebrativo;*
 - *educativo e formativo;*
 - *prevenzione e recupero del disagio giovanile;*
 - *socio-assistenziale, socio sanitario;*
 - *promozione della salute;*
 - *relazioni internazionali;*
 - *promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;*
 - *sportivo e ricreativo;*
 - *tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano;*
 - *protezione civile;*
 - *sviluppo economico.*

2. Le norme del presente regolamento non si applicano, fatte salve motivate eccezioni:

- a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;
- b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti;
- c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
- d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
- e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale che si svolgono sul territorio cittadino, per le quali il Comune abbia presentato ed ottenuto la candidatura.

Articolo 2 - Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118

della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.
3. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
4. La concessione del contributo o di altro beneficio economico è comunque subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le linee programmatiche adottate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di inizio mandato.

Articolo 3 - Tipologie

1. ***Contributi ordinari:*** somme di denaro erogate a sostegno di attività ordinaria, legate ad eventi ricorrenti di interesse cittadino individuati sulla base di calendarizzazione annuale.
2. ***Contributi straordinari:*** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrenti, organizzati sul territorio comunale e giudicati dall'Amministrazione di particolare rilievo.

Articolo 4 - Soggetti Beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici:
 - a) associazioni che abbiano sede o che svolgono la loro attività sul territorio comunale e che siano iscritte negli appositi registri;
 - b) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgono la loro attività sul territorio comunale;
 - c) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgono la loro attività sul territorio comunale. Qualora questi soggetti siano imprese o appartengano al mondo "profit", sarà necessario valutare nel dettaglio, oltre che le ragioni e motivazioni di opportunità politica di ordine generale, la compatibilità con la disciplina, comunitaria e nazionale, degli aiuti di stato al settore privato.
2. Possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purché per attività o iniziative che riguardano la comunità locale.
3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, ovvero soggetti che abbiano progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici.
4. Il Patrocinio del comune può essere concesso secondo i criteri stabiliti dall'apposito Regolamento Comunale

Articolo 5 - Criteri per la concessione contributi ordinari

1. Per la concessione dei contributi il comune si uniforma ai seguenti criteri generali:

- grado di coerenza/corrispondenza dei programmi/progettualità con gli ambiti individuati dall'amministrazione come aree di intervento prioritario;
- congruità e razionalità della spesa prevista per l'attività/progettualità del richiedente;
- finalità pubblica o interesse pubblico;
- entità complessiva della spesa che il soggetto dovrà sostenere;
- grado di autonomia finanziaria e capacità di coinvolgere sponsor;
- presenza di situazione di passività (differenza tra entrate e spese);
- capacità di coinvolgimento promozionale e ricaduta che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato richiesto, ha sulla comunità locale;
- gratuità o meno delle attività programmate;

2. La Giunta Comunale, con apposita delibera programmatica, fissa i termini per la presentazione delle domande, richiama i criteri generali di cui al comma 1 per la valutazione delle stesse oltre ad eventuali ulteriori specificativi, determina le risorse da assegnare per ciascuna area di intervento nonché le priorità da seguire nell'esercizio finanziario di riferimento. Tale provvedimento va ampiamente pubblicizzato, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale.

Articolo 6 - Procedure per concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari

1. Con cadenza annuale, e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, la Giunta Comunale approva il programma annuale dei contributi contenente priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit nonché gli importi riservati ai contributi ordinari, in relazione ai relativi stanziamenti di bilancio e ne dà pubblicità mediante apposito avviso sul sito istituzionale.
2. I soggetti interessati dovranno produrre il programma delle attività annuali e la relativa richiesta di finanziamento, così come dettagliato nel successivo articolo 7, entro il termine indicato nell'avviso.
3. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale a seguito della valutazione dei progetti presentati. L'Amministrazione procederà al finanziamento dei progetti selezionati in relazione alle risorse effettivamente disponibili.

Articolo 7 - Domanda di contributo ordinario

1. Le associazioni e gli altri soggetti e enti pubblici e privati che intendono ottenere un contributo devono presentare apposita domanda, con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - *denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA, indicazione se trattasi di impresa o soggetto no-profit;*
 - *descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare con il contributo comunale, con l'indicazione delle modalità di svolgimento anche con riferimento alle persone coinvolte e/o all'utilizzo di volontari;*
 - *dettagliato preventivo di spesa;*

- *quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune, che comunque non potrà superare l'80% del preventivo, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati;*
 - *requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, sotto forma di breve curriculum;*
 - *dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private;*
 - *impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell'iniziativa;*
 - *attestazione che indichi l'applicabilità o meno delle ritenute fiscali;*
 - *eventuali altri dati o documenti richiesti dal bando*
2. La domanda sottoscritta dal rappresentante legale deve essere inoltrata esclusivamente al protocollo comunale.
 3. Su motivata richiesta potrà essere concessa una anticipazione di un importo massimo pari al 20% del contributo assegnato con la Deliberazione di cui all'art.6 comma 2. Il saldo sarà liquidato previa presentazione di un rendiconto sull'impiego del contributo, corredata da idonea documentazione attestante la regolarità fiscale delle attività svolte.
 4. La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i. e all'accesso generalizzato di cui al D.lgs. 33/2013.
 5. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione ovvero in assenza di realizzazione delle attività.

Articolo 8 - Domanda di contributo straordinario

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria i soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare una richiesta di contributo straordinario al protocollo comunale, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.
2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili gli elementi del precedente articolo 7.
3. La Giunta Comunale delibera in ordine alla concessione del contributo straordinario dando conto nella motivazione delle valutazioni effettuate.

Articolo 9 - Modalità di erogazione dei contributi straordinari

1. L'erogazione del contributo avverrà a seguito di presentazione del rendiconto di cui all'articolo 7, salvo che la natura stessa del contributo determini l'erogazione preventiva dello stesso; in tal caso l'erogazione sarà supportata da una dettagliata motivazione e verrà rendicontata a consuntivo.
2. Nel provvedimento di erogazione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di eventuali acconti, a fronte di specifica e motivata valutazione rispetto all'iniziativa oggetto del beneficio e alla relativa integrazione con le attività istituzionali dell'Amministrazione.

3. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.
4. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

Articolo 10 - Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

Articolo 11 – Dichiarazione

1. In relazione all'erogazione dei contributi o di altro beneficio economico, il responsabile del servizio che sottoscrive il parere di regolarità tecnica o il RUP per il procedimento di propria competenza dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all'insussistenza di alcuna ipotesi di conflitto di interessi previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Articolo 12 - Concessione patrocinio

1. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio del comune devono presentare domanda all'Amministrazione come previsto dall'apposito Regolamento Comunale.

Articolo 13 – Promozione del volontariato civico, servizi ed agevolazioni

1. Il Comune può sostenere progetti e iniziative in favore del volontariato civico o comunque attinenti alle tematiche previste dall'articolo 1 anche attraverso servizi e altre agevolazioni. La relativa concessione avviene, fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifici Regolamenti, mediante Deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 14 - Obblighi di rendicontazione e pubblicazione

1. Gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati secondo le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo 33/2013, nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.